

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 43/C

(2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 26 Marzo 2007, ha adottato la seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Porceddu Avv. Carlo, Ricciardi Avv. Edilberto, Leoni Dr. Roberto – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 1. RECLAMO A.S.D. MEGARA AUGUSTA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 10 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2006/2007 E L'AMMENDA DI €2.500,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, COMMA 7 E 2, COMMA 4 PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 21 del 26.10.2006)
- 2. RECLAMO SIG. PUGLISI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TESSERARSI IN SENO ALLA F.I.G.C. PER ANNI 5, CON PROPOSTA DI RADIAZIONE QUALORA AL TERMINE DELL'INIBIZIONE LO STESSO RICHIEDESSE NUOVO TESSERAMENTO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 IN RELAZIONE ALL'ART. 40, COMMA 11 N.O.I.F. E ART. 8, COMMA 6 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 21 del 26.10.2006)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con provvedimento pubblicato con Com. Uff. n. 21 del 26.10.2006, ha definito il procedimento, che era stato avviato a seguito di deferimento del Procuratore Federale “a carico di: A.S.D. Megara Augusta F.C. (Siracusa); Puglisi Francesco, già Presidente A.S.D. Megara Augusta F.C.; Di Grande Francesca, già Presidente A.S. D. Megara Augusta F.C.; Zambiasi Silvio; Marques De Oliveira Robinson Peris; Giroto Almeida Walter; Bergamo Felipe Gobbet; De Albuquerque Pace Tiago; Piragine Marcus; Perazzoli Rafael; Junior Moraes Venicio; - tutti calciatori tesserati da A.S.D. Megara Augusta F.C. – Proc. n. 03/A -”.

Con detto atto l'Organo requirente aveva precisato che “risulta con assoluta certezza la irregolarità della documentazione prodotta dalla società A.S. D. Megara Augusta F.C. con riferimento ai sopraccitati atleti che erano stati tesserati nella qualità di cittadini italiani (cfr. i relativi moduli di richiesta tesseramento presentati dalla stessa società), ma, oltre a due certificati di cittadinanza italiana, risultati falsi come spiegato in seguito, non è stata prodotta altra documentazione comprovante lo *status* di cittadino italiano della maggior parte dei predetti calciatori.

In particolare gli accertamenti condotti anche con la collaborazione del Responsabile dell'Ufficio Anagrafe del comune di Augusta hanno consentito di acclarare che:

- i certificati di cittadinanza italiana dei sigg. Zambiasi Silvio e Marques De Oliveira Robinson Peris, per i quali non risulta alcuna posizione anagrafica, non sono mai stati rilasciati dal Comune di Augusta e quindi sono da ritenersi falsificati con l'utilizzo illecito della carta intestata dallo stesso Comune.

I sigg. Girotto Almeida Walter Helio, Bergamo Felipe Gobbet e De Albuquerque Pace Tiago sono residenti in Augusta ma sono cittadini brasiliani;

- nessuna posizione anagrafica risulta per il sig. Piragine Marcus;

- i sigg. Perazzoli Rafael e Junior Moraes Venicio risultano cittadini italiani, rispettivamente dal 23.12.2005 il primo e dal 24.3.2006 il secondo, dunque, in ogni caso, in epoca posteriore al loro tesseramento per la citata società e alla loro partecipazione alle gare del campionato di competenza.

Dall'istruttoria espletata e dall'esame della disciplina posta dall'art. 40 N.O.I.F. in tema di tesseramento di calciatori stranieri, emerge che la documentazione non veridica prodotta ai fini del tesseramento era finalizzata a superare i limiti previsti dall'art. 40, comma 11, N.O.I.F., potendo così la società A.S. D. Megara Augusta F.C. schierare tra le proprie file nel corso di numerose gare del Campionato Regionale di Promozione – Girone <<C>> 2005/2006, ben più di un calciatore straniero”.

Pertanto, la Procura Federale osservava “che per tali tesseramenti appare emergere con evidenza la responsabilità dei firmatari dei relativi moduli, ovverosia da una parte gli stessi calciatori, e dall'altra prima la sig.ra Di Francesca Di Grande, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Megara Augusta F.C., poi il sig. Francesco Puglisi, succeduto durante la stagione 2005/2006 nella carica di Presidente della stessa società, che hanno sottoscritto e inviato in data 10.2.2006 le richieste di tesseramento dei calciatori Marquez De Oliveira Peris Robson e Zambiasi Silvio, oltre ad avere avallato il protrarsi ed il consolidarsi delle precedenti situazioni irregolari relative ad altri calciatori, consentendo che questi ultimi continuassero a prendere parte alle gare disputate dalla propria Società nel corso della Stagione Sportiva 2005/2006 sul presupposto dei tesseramenti rilasciati dietro false attestazioni di cittadinanza anche dopo il suo insediamento nelle più alta carica societaria”.

Alla luce di tali considerazioni la Procura Federale riteneva “che i fatti come sopra succintamente descritti integrano gli estremi delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., (principi lealtà, probità e correttezza), in relazione all'art. 40, comma 11, N.O.I.F. (limitazioni del tesseramento dei calciatori), nonché del grave illecito sportivo in violazione dei principi sanciti dall'art. 8, comma 6, C.G.S., ascrivibili” ai predetti calciatori oltre che ai “sigg. Francesca Di Grande e Francesco Puglisi, all'epoca dei fatti Presidenti della Società A.S.D. Megara Augusta F.C., nonché a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi degli artt. 8, comma 7, e 2 comma 4, C.G.S., ascrivibile alla società A.S.D. Megara Augusta F.C.”, onde operava il deferimento innanzi indicato.

All'esito del dibattimento la Commissione adita – con la decisione innanzi indicata - aveva osservato che “detto deferimento trae la sua proposizione dalle risultanze di una indagine sollecitata alla Procura Federale e di conseguenza all'Ufficio Indagini della F.I.G.C., circa le cause e relative responsabilità che hanno posto in essere una abnorme realtà che ha finito con il falsare addirittura tutto un campionato (Promozione -Girone <<C>> stagione 2005/2006). Purtroppo l'accertamento della verità dei fatti si è maturato ed acquisito nelle ultime gare di quel campionato, permettendo solo di adottare provvedimenti disciplinari relativamente per quelle gare per le quali i tempi tecnici previsti dalla Carte Federali lo permettevano; la responsabilità nascente dai fatti posti in essere non si pone in dubbio sia a carico della società, che dei soggetti interessati; tant'è che conosciuta la realtà illegalmente posta in essere, questa Commissione Disciplinare, tra i provvedimenti assunti, ha annullato tutti i tesseramenti dei calciatori interessati perché illegittimi, dandone debita comunicazione all'Ufficio centrale Tesseramenti di Roma; nel prendere atto che la sig.ra Di Grande Francesca non è più tesserata in seno alla F.I.G.C., va disattesa la richiesta di non responsabilità avanzata dagli odierni rappresentanti della società inquisita perché, anche se nuovi rispetto ai dirigenti in carico all'epoca dei fatti contestati, rispondono delle responsabilità statuite, come sopra indicate, stante che qualsivoglia nuova Dirigenza di una società acquisisce ed eredita attività positive e negative poste in essere dalla stessa società”.

Alla stregua di tali valutazioni, la Commissione Disciplinare giudicava la A.S.D. Megara Augusta F.C. “responsabile del capo di imputazione di cui all'atto di rinvio a giudizio”, con “la penalizzazione di 10 punti nella classifica di competenza, stagione 2006/2007 e l'ammenda di € 2.500,00”.

Con il medesimo provvedimento, la Commissione irrogava la sanzione della “inibizione a tesserarsi presso la F.I.G.C. per anni 5 a carico della sig.ra Di Grande Francesca, non più Presidente della A.S.D. Megara Augusta F.C., perché dimissionaria fin dall'ottobre 2005, ed oggi non più tesserata”; riteneva “il signor Puglisi Francesco, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Megara Augusta F.C., responsabile del capo di imputazione, specificato e notificato come da atto di rinvio a giudizio, infliggendogli l'inibizione a tesserarsi in seno alla F.I.G.C. per anni 5, con proposta di radiazione qualora al termine dell'inibizione lo stesso richiedesse nuovo tesseramento”; infliggeva “ai n. 8 già calciatori tesserati dalla A.S.D. Megara Augusta F.C., meglio in premessa singolarmente e nominativamente indicati, il cui tesseramento è stato già revocato da questa Commissione Disciplinare (vedi del 16.5.2006) in applicazione dell'art. 42 p. 1 comma a) N.O.I.F., la inibizione a tesserarsi in seno alla F.I.G.C. per anni 4”.

Il presidente attualmente in carica della A.S.D. Megara Augusta F.C. – con atto di appello spedito il 23.10.2006 – non ha contestato i fatti a questa addebitati, ma – come già in primo grado – ha sostenuto che “la nuova dirigenza, subentrata nella gestione della sopraccitata società sportiva ha avuto sin dall'inizio il chiaro intento di trasferire il titolo sportivo da Augusta a Canicattini Bagni (Siracusa), essendo tutti i dirigenti residenti a Canicattini Bagni e desiderosi di far rinascere il glorioso sodalizio giallo-rosso. Purtroppo, a causa di un leggero ritardo, non ci è stato consentito il cambio della denominazione sociale della squadra in A.S.D. Canicattini. Durante il periodo di interessamento dell'attuale dirigenza per rilevare e subentrare nell'A.S.D. Megara F.C. non si era a conoscenza delle vicende verificatesi nella scorsa stagione sportiva e soprattutto si era all'oscuro delle relative pendenze verso gli organi federali.

Inoltre va aggiunto che la neo-società ha sostenuto e sta ancora sostenendo considerevoli spese di gestione e che la penalità inflitta dalla Commissione Disciplinare crea notevolissime difficoltà economiche.

Ribadendo la totale estraneità ai fatti contestati dalla Commissione Disciplinare, avvalorata dalla nuova collocazione della sede per la corrispondenza, della scelta del campo di gioco (Canicattini Bagni e non Augusta), dalla formazione di un nuovo gruppo dirigenziale formato da soli cittadini di Canicattini Bagni, ed infine dal nuovo assetto atletico che rispetto alla passata stagione è totalmente cambiato, riponiamo la massima fiducia nella giustizia sportiva, affinché si ottenga un esito diverso e favorevole.

Tanto premesso e ritenuto, il sottoscritto, avverso il provvedimento disciplinare propone appello e chiede l'annullamento o la notevole delle sanzioni assunte dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia”.

A sua volta il signor Francesco Puglisi, con “memoria difensiva” spedita il 25.10.2006, qualificandosi “ex Presidente dell'A.S.D. Megara Augusta F.C., sottoposto ad inibizione a tesserarsi per anni cinque con proposta di radiazione qualora al termine della inibizione richiedesse nuovo tesseramento, da parte della Commissione Disciplinare apparsa nel Com. Uff. n. 20 della F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sicilia, del 18.10.2006”, ha dichiarato di volere “proporre le proprie difese, basandole anche sulla lettura delle motivazioni ancora non pubblicate, né notificate.

Pertanto, rientrando nei tempi previsti dalle N.O.I.F., resta in attesa delle suddette motivazioni per appellarsi alle decisioni assunte dalla predetta Commissione Disciplinare affinché la Spett.le C.A.F. possa emettere decisione conforme a giustizia”.

I preannunciati motivi non sono stati successivamente trasmessi dal Puglisi, ad onta dell'avvenuta notifica del provvedimento impugnato.

La Commissione di Appello Federale ha, quindi, fissato il dibattimento per il giorno 26.3.2006, dandone comunicazione nelle forme di rito alle parti.

Sono comparsi, pertanto, – oltre al rappresentante della Procura Federale – solo i rappresentanti dell'A.S.D. Megara Augusta F.C., mentre è risultato assente il sig. Francesco Puglisi.

Il Vice Procuratore Federale ha concluso per il rigetto di entrambi gli appelli, mentre la A.S.D. Megara Augusta F.C., ha chiesto l'accoglimento del gravame.

La Corte d'Appello Federale, riuniti i procedimenti n. 65 – ad istanza del signor Francesco Puglisi - e n. 66 – ad istanza della A.S.D. Megara Augusta F.C. –, perché aventi ad oggetto il medesimo provvedimento e gli stessi fatti, ritiene di dovere dichiarare inammissibile il gravame del primo – perché non formalizzato, ma solo preannunciato, e privo di motivi – e di accogliere in parte il gravame della A.S.D. Megara Augusta F.C..

Al riguardo, va osservato che la decisione della Commissione Disciplinare è correttamente ed adeguatamente motivata in ordine alla gravità dei fatti, che hanno dato luogo ai deferimenti *de quibus*, ammessi dalla stessa A.S.D. Megara Augusta F.C., e, quindi, le variazioni intervenute nella compagine degli associati e della dirigenza della stessa non possono essere adottate come esimente per contestare l'affermata responsabilità della ricorrente.

L'uso – addirittura – di certificati di cittadinanza falsi, al fine di ottenere il tesseramento dei calciatori Silvio Zambiasi e Robinson Peris Marques De Oliveira, oltre che le altre violazioni, in precedenza descritte, pure commesse al fine di alterare lo *status* degli altri giocatori innanzi indicati, hanno ovviamente influito in misura rilevantissima sulla regolarità del campionato disputato dalla A.S.D. Megara Augusta F.C. – come giustamente sottolineato dalla Commissione Disciplinare siciliana - e, pertanto, non consentono di escludere le responsabilità dirette ed oggettive di questa solo perché la nuova compagine non aveva avuto alcuna notizia dei fatti, oggetto del presente procedimento, in precedenza commessi dai dirigenti del tempo.

Non è possibile ritenere che le dedotte sostituzioni dei dirigenti, l'ingresso di nuovi associati e le dimissioni dei precedenti componenti della compagine associativa abbiano dato vita ad un diverso ente, che non può essere chiamato a rispondere dei fatti anteriormente posti in essere.

Del resto, la pacifica circostanza dell'avvenuto utilizzo del "titolo sportivo", *ab origine* appartenente all'Associazione ricorrente, dimostra che non v'è stata alcuna soluzione di continuità nelle attività della stessa e, pertanto, la richiesta di annullamento della decisione impugnata non può essere accolta.

Per questi motivi la C.A.F. riuniti i reclami n. 1) e 2):

- dichiara inammissibile il reclamo presentato dal Signor Puglisi Francesco ai sensi dell'art. 29 comma 6 C.G.S., perché privo di motivazioni nonché redatto in forma generica e dispone incamerarsi la tassa reclamo;

- accoglie parzialmente l'appello presentato dall'A.S.D. Megara Augusta F.C. di Augusta (Siracusa) e per l'effetto riduce la sanzione dell'ammenda ad €1.000,00. Conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RECLAMO A.S.D. VIRTUS BRICHERASIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS BRICHERASIO/SAN MICHELE DEL 28.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 29 dell'8.2.2007)

Ritenuto che con atto pervenuto in data 9.2.2007, intitolato "Reclamo alla C.A.F., la società A.S.D. "Virtus" Bricherasio ha assunto testualmente quanto segue: "codesta società con la presente lettera intende inoltrare ricorso presso la Commissione D'Appello Federale in quanto alla Commissione Disciplinare di Torino non è pervenuta la ricevuta della raccomandata inviata al San Michele. Di conseguenza non si è preso atto del reclamo fatto in precedenza.

Riferimento alla partita Virus Bricherasio/San Michele causa dei due calciatori non tesserati regolarmente (n. 9 De Luca Michel nato il 17.1.1991 e del n. 15 Boeti Michele nato il 7.10.1991 fatti giocare con cartellino per il settore giovanile";

- che il ricorso, come testualmente innanzi riprodotto, non contiene i motivi per i quali la ricorrente si duole d'una imprecisata delibera della "Commissione disciplinare di Torino";

- che, a tenore dell'art. 29, comma 6, C.G.S. "I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili";

- che, dunque, il ricorso della A.S.D. "Virtus" Bricherasio deve esser dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 commi 1 e 6 C.G.S., per

omessa sottoscrizione, perchè privo di motivazioni e redatto in forma generica, il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Virtus Bricherasio di Bricherasio (Torino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RECLAMO F.C. MESSINA PELORO S.R.L. AVVERSO DECISIONI IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE SANTARELLI SAUL, A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 21/D del 23.3.2007)

Con reclamo 25.3.2007, ritualmente proposto, il F.C. Messina Peloro ha impugnato la delibera del 22.3.2007 (Com. Uff. n. 21/D, stagione sportiva 2006/2007) della Commissione Tesseramenti in ordine alla richiesta di tesseramento del calciatore Santarelli Saul non accolta poiché il deposito della relativa variazione era da considerarsi avvenuto al di fuori della previsione temporale utile (31.1.2007).

Precisava la reclamante che: a) il 15.3.2007 era stata sottoscritta la variazione di tesseramento n. 1305 con il Santarelli in uno con il contratto da calciatore professionista n. 2566 a valere dal 15.3.2007 sino al 30.6.2007; b) la documentazione era stata depositata presso la Lega Nazionale Professionisti il giorno 16 successivo; c) con nota del 16.3.2007, a firma del Sig. Marco Brunelli, la Lega Nazionale Professionisti aveva richiesto alla F.I.G.C. una pronuncia idi interpretazione della norma; d) il 22.3.2007 la Commissione Tesseramenti aveva giudicato nel senso che la variazione di tesseramento era da considerarsi avvenuta al di fuori della previsione temporale utile.

Rilevava, altresì, la reclamante che il rapporto contrattuale tra il Santarelli e l'A.C. Forlì S.r.l., valido dal 7.1.2006 sino al 30.3.2006, era stato risolto consensualmente con conseguente svincolo del calciatore a far data dal 15.3.2006 ed ancor più dal 30.6.2006 al termine della stagione sportiva 2005/2006.

Ciò premesso la C.A.F., condividendo le motivazioni espresse dalla reclamante, osserva che la fattispecie è regolata dall'art. 117 N.O.I.F., comma 3, per cui il Santarelli, risultando svincolato al termine della stagione sportiva precedente (2005/2006) era libero di tesserarsi a decorrere dal 1.7.2006 fino al 31.3.2007 come statuito dal disposto di cui all'art. 39, commi 1 e-3, N.O.I.F. e del Com. Uff. n. 190/A – F.I.G.C. – del 13.3.2005.

E', pertanto, non corretta la determinazione della Commissione Tesseramenti che, in applicazione del Com. Uff. n° 181/A F.I.G.C. del 31.3.2006, ha erroneamente divisato che il Santarelli "poteva tesserarsi esclusivamente fino alla data del 31.1.2007", Com. Uff. che, quindi, non è applicabile al caso di specie posto che ha disciplinato ipotesi che avrebbero potuto verificarsi nella stagione sportiva successiva 2006/2007.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal F.C. Messina Peloro S.r.l. di Messina, per l'effetto annulla la decisione impugnata e dichiara il calciatore Santarelli Saul tesserabile fino alla data del 31.3.2007.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Porceddu Avv. Carlo, Iadecola Avv. Gianfranco, Leoni Dr. Roberto – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

5. RECLAMO PROCURA ANTIDOPING - C.O.N.I. AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 31.8.2007 AL CALCIATORE DARDANELLI LUCIANO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 2.1 DELLE NORME SPORTIVE

ANTIDOPING (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 111 del 2.2.2007)

A seguito di controllo antidoping effettuato al termine della gara Orvietana - San Gimignano del 15.10.2006, il calciatore Luciano Dardanelli, tesserato per la società A.S. Orvietana, dalle analisi svolte presso il Laboratorio Antidoping di Roma è risultato positivo per la presenza nel campione biologico prelevato di Carboxy-Finasteride.

Come previsto dalla normativa di settore, la competente Commissione Disciplinare, con provvedimento del 10.11.2006 sospendeva in via cautelare l'atleta da ogni attività sportiva, con decorrenza immediata.

Il calciatore non richiedeva l'effettuazione delle controanalisi.

Sentito dall'Ufficio di Procura Antidoping in data 12.12.2006, dichiarava che la positività era da ricondursi all'uso che egli faceva del farmaco denominato Propecia, contenente il principio attivo Finasteride, prescrittogli dal proprio dermatologo al fine di prevenire e curare la caduta dei capelli, producendo relativa certificazione medica. Riferiva, inoltre, di ignorare che il farmaco assunto contenesse sostanze proibite.

Con nota del 20.12.2006, l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva dunque il Dardanelli dinanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale.

La Commissione Disciplinare, con la pronunzia gravata, preso atto che la positività riscontrata era da ricondursi all'uso del farmaco suddetto, contenente il principio attivo Finasteride; che il medicinale era stato assunto senza alcuna previa autorizzazione, e che comunque la sostanza in esso contenuta non avrebbe potuto essere oggetto di esenzione alcuna; ritenuto, peraltro, che la sostanza presente nel campione biologico prelevato rientra tra quelle vietate, ma solo per la propria natura di mascherante di altre sostanze, non avendo finalità dirette di incremento della prestazione sportiva; tenuto conto del comportamento processuale del Dardanelli, deliberava di infliggere allo stesso la squalifica sino al 31.8.2007.

Avverso la prefata pronunzia ha interposto reclamo la Procura Antidoping del C.O.N.I., richiedendo che la calciatore Dardanelli sia inflitta la sanzione minima edittale prevista per la fattispecie contestatagli, vale a dire anni uno di squalifica.

Il calciatore resiste al reclamo della Procura, con memoria difensiva, con la quale spiega a sua volta impugnazione incidentale, chiedendo, in via principale, l'annullamento della gravata delibera della Commissione Disciplinare, e, in via graduata, la riduzione del periodo di squalifica inflittagli.

Alla riunione del 26.3.2007 avanti a questa C.A.F. sono comparsi il rappresentante della Procura Antidoping del C.O.N.I. ed il Dardanelli personalmente, assistito dal proprio difensore, i quali hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nei rispettivi atti.

Reputa la C.A.F. che l'appello proposto della Procura Antidoping del C.O.N.I. meriti accoglimento, il che esime la Commissione dall'esame del gravame spiegato in via incidentale dal calciatore, avverso il medesimo capo della deliberazione impugnata.

L'accertata ed incontestata positività del calciatore alla sostanza proibita Finasteride, infatti, impone l'irrogazione allo stesso della sanzione di cui all'art. 19.2 Regolamento Antidoping, non trattandosi di una delle sostanze specifiche di cui alla Lista richiamata dall'art. 19.3.

Le circostanze di fatto, inoltre, depongono nel senso della rilevanza della colpa del calciatore, non avendo comunque lo stesso dimostrato che la violazione ascrittagli sia avvenuta in assenza assoluta di sua negligenza, risultando di conseguenza interdotta l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 19.5.1.

Considerato, inoltre, che la sanzione edittale può essere ridotta, *ex art.* 19.5.2, in caso di assenza di colpa o negligenza significativa, ma in ogni caso "non in misura inferiore alla metà del periodo minimo di squalifica teoricamente applicabile", come questa C.A.F. ha già avuto modo di affermare, alla stregua della rigorosa, e connotata da tassatività, disciplina soprariportata, l'Organo giudicante, nel caso di specie (prima violazione per incontestato riscontro di sostanza vietata, in quanto diuretico coprente, nel campione biologico dell'incolpato), ove non ritenga di applicare la sanzione minima edittale, può solo ridurre ad un anno la sospensione dall'attività ove ricorrano le circostanze previste e sopra menzionate. Erronea, da questo punto di vista, si palesa l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare, che ha irrogato al Dardanelli una sanzione inferiore a

quella risultante dall'applicazione della suddetta attenuante alla misura edittale minima prevista dalla citata disposizione regolamentare.

Tanto premesso, gli elementi probatori emersi nel corso del procedimento possono condurre ad affermare, in accoglimento delle richieste dell'Ufficio di Procura Antidoping, la responsabilità del Dardanelli, seppur in un quadro di non particolare significatività della colpa dello stesso, potendosi determinare la sanzione della squalifica da irrogare al calciatore in un anno, a partire dal 10.11.2006 (data del provvedimento di sospensione del Dardanelli da ogni attività sportiva).

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Procura Antidoping del C.O.N.I., per l'effetto infligge la sanzione della squalifica per anni 1 a decorrere dalla data della sospensione cautelare.

Sulla base della decisione sopra riportata, secondo quanto espressamente indicato dalla Normativa Antidoping, si informa che il calciatore è inserito nell'RTP (Registered Testing Pool) del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti, sino al termine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento, ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva.

6. RECLAMO PROCURA ANTIDOPING – CONI AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 31.05.2007 AL CALCIATORE GALDI CLAUDIO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 172/C del 21.2.2007)

Con rituale reclamo l'Ufficio di Procura Antidoping (U.P.A.) ha proposto gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C (Com. Uff. n. 172/C del 21.2.2007) che, ritenuta provata e, per di più, ammessa la responsabilità disciplinare del calciatore Galdi Claudio, tesserato in favore della Soc. A.G. Nocerina 1910 S.r.l., ha inflitto allo stesso la sanzione della squalifica sino a tutto il 31.5.2007, pari a mesi 5 e giorni 26.

Nel graduare la sanzione la Commissione Disciplinare, richiamando il modificato regime sanzionatorio recentemente introdotto dal C.O.N.I. a far data dal 5.2.2007, ha applicato una sanzione più favorevole all'incolpato.

Con il proposto gravame l'U.P.A. osserva che, ex art. 10.5.2 delle Norme Sportive Antidoping, "il periodo ridotto di squalifica non può essere inferiore alla metà del periodo minimo di squalifica applicabile" che, vertendosi in tema di cocaina, è pari ad anni due come previsto dal regime sanzionatorio prima dell'entrata in vigore delle nuove Norme Sportive Antidoping in data 5.2.2007.

Per tal uopo la sanzione ridotta avrebbe dovuto determinarsi in anni uno, tenutosi conto del comportamento collaborativo del deferito posto in evidenza anche dal suo difensore.

L'appello è fondato e deve essere accolto come da motivazione che segue.

Osserva la C.A.F., condividendo l'opinione dell'U.P.A., che il regime più favorevole all'incolpato previsto dall'art. 10.3 delle Norme Sportive Antidoping, anche ove ne sussistessero i presupposti, è stato erroneamente applicato dalla Commissione Disciplinare.

Infatti, la lista delle sostanze e delle pratiche vietate, nella sua ultima redazione da parte del WADA, del 16.9.2006, non prevede la cocaina, ovvero i suoi metaboliti, tra le sostanze specifiche cui fa riferimento il su citato art. 10.3. Ne consegue, ineludibilmente, l'inapplicabilità, al caso di specie, del regime più favorevole erroneamente richiamato dai primi Giudici e pertanto deve applicarsi la sanzione ridotta nella misura edittale indicata dall'Organo requirente appellante.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Procura Antidoping del C.O.N.I., per l'effetto infligge la sanzione della squalifica per anni 1 a decorrere dalla data della sospensione cautelare.

Sulla base della decisione sopra riportata, secondo quanto espressamente indicato dalla normativa antidoping, si informa che il calciatore è inserito nell'RTP (Registered Testing Pool) del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti, sino al termine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento, ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva.

3° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Porceddu Avv. Carlo, Iadecola Avv. Gianfranco, Conte Prof. Emanuele - Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

7. RECLAMO A.S. ALIMENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO LOCO COLLESANO/ALIMENA DEL 27.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 38 del 22.2.2007)

Con atto di impugnazione in data 28.2.2007, l'A.S. Alimena si duole innanzi a questa Commissione d'Appello Federale della decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con la quale, confermandosi la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Palermo pubblicata il 17.2.2007 (che aveva rigettato il reclamo con cui la ricorrente – in relazione alla gara Pro Loco Collesano-Alimena, valida per il Campionato di 3° Categoria, Girone B, Palermo – sollecitava la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, a carico della società Pro Loco Collesano, per avere questa iscritto in distinta più di n. 3 calciatori “fuori quota”, ossia nati prima dell' 1.1.1976), veniva respinto l'appello proposto da essa A.S. Alimena.

Deduce la A.S. Alimena la violazione della norma del Com. Uff. n. 1 del 19.7.2006 del Comitato Provinciale di Palermo, ove viene stabilito che “sulla distinta presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, potranno essere riportati i nominativi di massimo tre calciatori nati prima dell'1.1.1974, sia che gli stessi vengano utilizzati immediatamente sia che subentrino nel corso della gara” (precisando, la ricorrente medesima che per la stagione sportiva 2006-2007 il termine è dell'1.1.1976).

Aggiunge la ricorrente che lo spirito “della citata disposizione è stato sempre inteso nel senso di prevedere che la distinta da consegnare all'arbitro prima della partita debba contenere l'indicazione di un numero non superiore a tre giocatori “fuori quota”, a prescindere dal loro utilizzo o meno nel corso della partita”, citando a sostegno una precedente decisione del medesimo Giudice Sportivo di Palermo in relazione alla gara Nuovalia-Alimena del 17.10.2004:

La censura è infondata.

Invero, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, dal Com. Uff. n. 1 del 19.7.2006 del Comitato Provinciale di Palermo – che richiama testualmente il Com. Uff. del Comitato Regionale Sicilia n. 1 dell'1.7.2006 - , si trae chiaramente che ciò che si vuole inibire non è la mera indicazione in distinta di un numero di calciatori cd. “fuori quota” superiore a tre, bensì l'effettivo impiego durante la gara di un siffatto numero.

Tanto si deduce in modo univoco dal richiamo, nel testo dei due – conformi – Com. Uff. appena citati, alla possibilità di “impiego” nella gara di calciatori “fuori quota” ed al relativo limite (di “impiego”) di tre, laddove non v'è alcun riferimento né diretto né indiretto a limiti di iscrizione, nella distinta, di tale tipologia di calciatori.

Se ne deve arguire, sul piano logico, che si sia voluto consentire di indicare in distinta –di calciatori “fuori quota”- anche un numero superiore a tre, salvo ad impiegarne (anche attraverso l'eventuale sostituzione degli stessi) non più di tre contestualmente durante la stessa gara.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Alimena di Alimena (Palermo) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8. RECLAMO A.S. CATANZARO CALCIO A CINQUE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA REAL REGGIO TREMULINI CALCIO A 5/A.S. CATANZARO CALCIO A 5 DEL 6.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 411 del 16.2.2007)

Nella decisione pubblicata nel Com. Uff. 335 del 23.1.2007, il Giudice Sportivo aveva accolto il ricorso presentato dalla società Catanzaro Calcio a Cinque, con il quale si chiedeva che fosse dichiarata nulla la gara disputata il 6 gennaio precedente contro il Real Reggio Tremulini C 5.

In particolare, nella decisione il Giudice Sportivo accoglie i rilievi avanzati dal ricorrente in merito al verificarsi di un errore tecnico da parte del direttore di gara, il quale aveva fatto tirare un calcio di rigore con la presenza sul campo del solo portiere della squadra di Reggio, mentre gli altri giocatori si erano rifiutati di tornare sul terreno di gioco.

Entrambe le società hanno presentato reclamo alla Commissione Disciplinare contro la decisione del Giudice Sportivo, l'una per chiedere di stabilire la sconfitta della squadra del Reggio per 0-6 in luogo dell'annullamento della partita, l'altra all'opposto per chiedere la conferma del risultato ottenuto sul campo.

La Commissione, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 411 del 16 febbraio, ha annullato la decisione precedente del Giudice Sportivo, disponendo di omologare la gara con il risultato acquisito sul campo.

Tale decisione non è stata assunta accogliendo le argomentazioni di parte presentate dal Real Reggio C 5, che pure concludeva nel senso della decisione adottata, ma per aver rilevato che il ricorso del Catanzaro Calcio, sul quale era fondata la decisione di primo grado, era privo di sottoscrizione, e perciò da considerarsi nullo in radice.

La società ricorrente richiede l'annullamento della decisione, sostenendo la possibilità di sanare il vizio formale della mancanza della sottoscrizione.

Il ricorso non può essere accolto

Come puntualmente rilevato nella decisione d'appello, infatti, il procedimento non si fonda su valutazioni d'ufficio degli atti di gara, ma è stato introdotto dal ricorso di parte, nel quale è stata rilevata la carenza di un elemento essenziale, com'è quello della sottoscrizione autografa. La decisione della Commissione Disciplinare appare dunque fondata e deve essere confermata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Catanzaro Calcio a 5 di Catanzaro (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

9. RECLAMO A.S. LAMETIA GIZZERIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPIZZAGLIE/LAMEZIA GIZZERIA DEL 13.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 97 del 6.2.2007)

Con atto di impugnazione in data 12.2.2007, il presidente dell'A.S. Lametia Gizzeria ricorre avverso la decisione (pubblicata il 6.2.2007) della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con la quale veniva rigettato il reclamo, proposto dalla stessa S.S. Lametia Gizzeria, contro la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza, che aveva comminato la punizione sportiva della perdita della gara Capizzaglie-Lametia Gizzeria (disputatasi il 13.1.2007) con il punteggio di 0-3 nei confronti di entrambe le società.

Aveva rilevato la Commissione Disciplinare, nella sua decisione, che le due società avevano deciso di comune accordo di non ricominciare la gara dopo il grave infortunio occorso (al 15° del secondo tempo) ad un giocatore della squadra del Capizzaglie, in quanto tutti i calciatori erano "scossi e confusi" per l'accaduto, e ciò pur dopo essere state invitate dall'arbitro a riprendere il gioco.

Tale comportamento – aggiungeva la stessa Commissione Disciplinare – era stato giustamente sanzionato dal Giudice Sportivo, dal momento che le due società avrebbero dovuto ottemperare alla sollecitazione del direttore di gara, "il quale evidentemente valutava sussistere tutte le condizioni sufficienti per portare a termine la gara" medesima.

Il ricorrente, per contro, deduce che, a seguito della gravità dell'infortunio già menzionato, si era venuta a creare in campo una situazione "drammatica", che realmente non consentiva, per il turbamento e la preoccupazione dei giocatori (l'infortunato aveva perso conoscenza ed era stato trasportato in autoambulanza in ospedale), una normale prosecuzione dell'incontro. La A.S. Lametia, pur sapendo che se la propria squadra fosse rimasta in campo avrebbe potuto ottenere una vittoria "a tavolino", per spirito di amicizia e di solidarietà aveva condiviso, con la società avversaria, la decisione di non riprendere la partita.

Per tali ragioni, dovendosi ritenere ben comprensibile e del tutto plausibile la scelta operata, il ricorrente sollecita una valutazione meno letterale delle norme regolamentari, chiedendo l'accoglimento della richiesta di ripetizione della gara o del riconoscimento della vittoria "a tavolino".

Ritiene la C.A.F. che le doglianze, pur esprimendo proposizioni ispirate a sentimenti certamente commendevoli, non siano fondate.

Costituisce invero principio fondamentale della disciplina sportiva – chiaramente ribadito nello stesso regolamento del gioco del calcio – che appartenga unicamente alla autorità ed alla responsabilità dell'arbitro della gara (anche) ogni determinazione in relazione alla sua interruzione, sia temporanea che definitiva.

La valutazione al riguardo del direttore di gara, è pienamente discrezionale e solo al medesimo compete apprezzare tutte le circostanze del caso concreto ed adottare la decisione ritenuta più opportuna (alle due squadre fondatamente competendo la segnalazione di accadimenti considerati tali da poter interferire sulla regolare prosecuzione della gara in atto).

Nella fattispecie, come osservato nella stessa decisione impugnata, evidentemente l'arbitro "valutava sussistere tutte le condizioni per portare a termine la gara", e tale suo insindacabile avviso non avrebbe potuto essere disatteso dai partecipanti alla gara medesima, i quali avrebbero dovuto riprenderla e proseguirla siccome dall'arbitro disposto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Lametia Gizzeria di Lamezia Terme (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

10. RECLAMO POLDIL ACIPLATANI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACIPLATANI/BIANCAVILLA DEL 18.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 33 del 18.1.2007)

Con reclamo del 23.11.2006, la società ASD Biancavilla ha chiesto alla Commissione Disciplinare di annullare il risultato della gara del precedente 18 novembre, perché l'avversaria squadra dell'Aciplatani aveva impiegato – con le funzioni di assistente di parte – il calciatore Rosario Marchetti, il quale non risultava regolarmente tesserato alla data della partita. Compiuti i necessari accertamenti, la Commissione Disciplinare ha emanato il provvedimento in epigrafe, pubblicato il 17 gennaio 2007, con il quale annulla il risultato del campo ed infligge all'Aciplatani la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3.

Contro tale provvedimento la società Aciplatani Calcio ha presentato reclamo, che risulta inviato a questa Commissione d'Appello solo in data 15.2.2007, quindi ben oltre il termine prescritto di sette giorni.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività, il reclamo come sopra proposto dalla Poldil. Aciplatani Calcio di Aci S. Antonio (Catania) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA:

11. RECLAMO SASSARI TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 52 DELLE N.O.I.F.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 75/C del 10.11.2006)

La C.A.F. ritenuto che nel giudizio instaurato con il ricorso proposto dalla Soc. Sassari Torres 1903 S.r.l. di Sassari avverso l'intestato provvedimento della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, all'esito della riunione del 21.12.2006, ha ravvisato la necessità di acquisire più chiari elementi di giudizio; in particolare, tali elementi – a tenore dell'ordinanza indirizzata alla Lega Professionisti Serie C, pubblicata nel Com. Uff. C.A.F. n. 27/C del 22.12.2006 – dovevano essere contenuti in un "prospetto riepilogativo cronologico corredato della relativa documentazione – delle fidejussioni depositate dalla società reclamante, con l'imputazione del titolo per il quale ciascuna è stata resa in rapporto agli obblighi normativi ad essa incombenti, indicando le relative violazioni in termini sia quantitativi che temporali, tenuto conto anche di quanto contenuto nella nota della società in data 27 settembre 2006, trasmessa alla Lega Professionisti Serie C il successivo 29 settembre"; a riscontro dell'ordinanza la Lega Professionisti Serie C ha inviato in data 2.3.2007 nuovamente la corrispondenza intercorsa con la Sassari Torres 1903 S.r.l., senza però fornire quegli elementi di dettaglio e quel prospetto comparativo che consentisse a questa Commissione di avere piena e puntuale contezza delle eventuali violazioni commesse dalla società poi deferita e, soprattutto, del riferimento prescrittivo al quale ciascuna di tali violazioni fosse riferita, cioè se collegate alle disposizioni dell'art. 52 N.O.I.F. e/o a quelle del C.U. 181/A della F.I.G.C.; che, dunque, le esigenze conoscitive rilevate il 21.12.2006 non risultano essere state soddisfatte dal riscontro ricevuto, né – ovviamente – è nel frattempo venuta meno la necessità della Commissione di possedere gli adeguati elementi di giudizio che – con l'ordinanza del 21.12.2006 – aveva inteso procurarsi; considerato che, per le finalità sin qui riepilogate, la C.A.F. reputa necessario provvedere all'acquisizione dei suddetti elementi avvalendosi della Procura Federale, perché provveda per il tramite dell'Ufficio Indagini,

P.Q.M.

dispone che l'ordinanza adottata nella seduta del 21.12.2006, e pubblicata nel Com. Uff. C.A.F. n. 27/C del 22.12.2006, con riferimento al giudizio iscritto al n. 89 del registro di segreteria C.A.F., sia eseguita dalla Procura Federale, avvalendosi dell'Ufficio Indagini della F.I.G.C..
Riserva, all'esito, ogni ulteriore pronuncia.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F. che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 27 Marzo 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli